

Dott.ssa Elisa Santoro
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro

Alla C.A del Dirigente Scolastico,
del Personale Docente,
del personale ATA

Oggetto: Aggiornamenti e chiarimenti in merito alla Sorveglianza Eccezionale ex art. 83 DL 19 maggio 2020 alla luce della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 00228877 del 04/09/2020

L'articolo 83 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, ha introdotto la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati per i "lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute n. 00228877 del 04/09/2020 fornisce delle indicazioni operative relativamente ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili", chiarendo, all'art. 4, che il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" **NON HA PROROGATO** quanto disposto dall'art.83 del DL 19 maggio 2020, n.34.

Riportando il testo integrale della succitata Circolare, "**la predetta disposizione cessa, pertanto di produrre effetti dal 1° agosto 2020 ai sensi dell'art.1, comma 4, del menzionato decreto-legge 30 luglio 2020, n.83. Allo stato, in ragione dei mutamenti del quadro normativo, le visite mediche richieste dai lavoratori e dalle lavoratrici entro il 31 luglio 2020 [...] saranno regolarmente svolte sulla base delle indicazioni operative illustrate nella presente circolare**".

CONSEQUENTEMENTE, TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE OLTRE LA DATA DEL 31 LUGLIO NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE VALIDE AI SENSI DEL DL 19 MAGGIO 2020, N.34 E DEL SOPRAGGIUNTO D.L. 30 LUGLIO 2020, N.83.

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata, comunque, la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2 in presenza di patologie con scarso compenso clinico.

A tal proposito resta fondamentale il quadro normativo di riferimento di settore e in particolare l'art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ai sensi del quale "Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico", tra i quali: l'Inail, le ASL, i Dipartimenti di Medicina Legale e del Lavoro delle Università.

Si chiarisce, in merito al concetto di fragilità, che la Circolare oggetto della presente comunicazione puntualizza che "**la maggiore fragilità nelle fasce d'età più elevate della popolazione va intesa CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENZA DI COMORBILITA' che possono integrare una condizione di maggior rischio**".

Si ricorda, infine, per completezza di informazioni, che il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 **non ha prorogato** l'art.26 co.2 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.70 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) per il quale *“ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9”*.

Pertanto, l'attuale quadro normativo **non prevede più l'astensione dall'attività lavorativa** (senza che questa gravi sul computo dei giorni di malattia o di ferie), pur presentando adeguata certificazione medica. Laddove, per le richieste di sorveglianza sanitaria già ricevute e precedenti alla presente comunicazione, si esprima una controindicazione al lavoro in presenza e qualora lo svolgimento della prestazione lavorativa non fosse compatibile con lo *smart working*, perché il lavoratore possa astenersi dal lavoro dovrà rivolgersi al medico curante per la certificazione di malattia. In tali casi sarebbe, dunque, opportuno ricorrere all'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori (verifica della idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici).

Si fa presente che, in via del tutto eccezionale e con le dovute tempistiche, saranno valutate le richieste eventualmente già pervenute. Per esse, nelle more dell'espressione del parere sulla condizione di fragilità, il lavoro in presenza sarà responsabilità di chi lo autorizza.

Si rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti

Roma, 06/09/2020

Il Medico Competente
Dott.ssa Elisa Santoro